



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2008
(OR. en)**

**7507/08
ADD 4**

**ACP 35
WTO 45
COLAT 8
RELEX 170**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ADDENDUM 4

Oggetto: Atto finale dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ATTO FINALE

I rappresentanti di:

ANTIGUA E BARBUDA,

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

BARBADOS,

BELIZE,

COMMONWEALTH DI DOMINICA,

REPUBBLICA DOMINICANA,

GRENADA,

REPUBBLICA DELLA GUYANA,

REPUBBLICA DI HAITI,

GIAMAICA,

SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SAINT LUCIA,

SAINT VINCENT E GRENADINE,

REPUBBLICA DI SURINAME,

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM",

da una parte, e di:

REGNO DEL BELGIO,

REPUBBLICA DI BULGARIA,

REPUBBLICA CECA,

REGNO DI DANIMARCA,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBBLICA ELLENICA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

REPUBBLICA DI LETTONIA,

REPUBBLICA DI LITUANIA,

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI UNGHERIA,

REPUBBLICA DI MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA DI POLONIA,

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

ROMANIA,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA,

REPUBBLICA DI FINLANDIA,

REGNO DI SVEZIA,

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, di seguito denominati gli "Stati membri dell'Unione europea",

e della

COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

riuniti a Bridgetown, Barbados, il 23 luglio 2008 per la firma dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al momento di firmare tale accordo hanno:

– adottato gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO I: Dazi all'esportazione

ALLEGATO II: Dazi doganali sui prodotti originari dei paesi del CARIFORUM

ALLEGATO III: Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

ALLEGATO IV: Elenchi degli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi

ALLEGATO V: Centri di informazione (di cui all'articolo 86)

ALLEGATO VI: Appalti interessati

ALLEGATO VII: Mezzi di pubblicazione

PROTOCOLLO I: relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO II: relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

PROTOCOLLO III: sulla cooperazione culturale

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

.....

Fatto a Bridgetown, Barbados, addì ventitre luglio duemilaotto.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Le parti riconoscono i significativi problemi di adeguamento che l'attuazione del presente accordo presenterà soprattutto per le economie più piccole degli Stati del CARIFORUM. Le parti concordano sul fatto che numerosi impegni assunti nel quadro del presente accordo richiederanno un rapido avvio di riforme. Le parti riconoscono inoltre che l'infrastruttura regionale costituisce uno strumento importante per consentire agli Stati del CARIFORUM di avvalersi pienamente delle opportunità offerte dal presente accordo.

Le parti riaffermano l'importanza di garantire l'utilizzo più efficace delle risorse finanziarie per lo sviluppo al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, massimizzarne le potenzialità, sostenerne l'appropriata attuazione e di promuovere la visione dello sviluppo del CARICOM. Le parti prendono atto della disponibilità di EUR 165 milioni per il finanziamento del programma indicativo regionale per i Caraibi nel quadro del 10° FES e ricordano che a norma dell'accordo di Cotonou riveduto verrà concordato un protocollo finanziario successivo a quello attuale per il periodo 2014-2020. Le parti riconoscono inoltre che i fondi destinati al programma indicativo regionale per i Caraibi nel quadro del 10° FES vanno completati dai contributi degli Stati membri dell'Unione europea (UE) relativi agli aiuti al commercio.

Conformemente alla strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio, adottata nell'ottobre 2007, e agli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 7 della parte I del presente accordo, gli Stati membri dell'Unione europea confermano il loro intento di garantire che gli Stati ACP dei Caraibi beneficino di un'equa ripartizione degli impegni degli Stati membri in tema di aiuti al commercio, destinati tra l'altro ai programmi di finanziamento relativi all'attuazione del presente accordo.

Le parti concordano sui benefici dei meccanismi di sviluppo regionale, compreso un fondo di sviluppo regionale, accessibili a tutti gli Stati del CARIFORUM, al fine di mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo connesse all'accordo di partenariato economico provenienti dall'Unione europea e da altri potenziali donatori. A tale riguardo la Commissione delle Comunità europee e gli Stati membri dell'Unione europea considereranno le disposizioni necessarie con il Fondo di sviluppo CARICOM, una volta istituito, al fine di dotare il Fondo delle risorse volte a sostenere l'esecuzione dei programmi relativi all'attuazione del presente accordo, nonché le misure di adeguamento e le riforme economiche collegate. Il contributo dell'UE completerebbe il contributo fornito dagli Stati dei Caraibi e da altri donatori.

Le parti convengono sul fatto che la realizzazione delle priorità più immediate del CARIFORUM in materia di cooperazione allo sviluppo connesse all'attuazione del presente accordo sarà ritenuta prioritaria ai fini della programmazione delle risorse, segnatamente di quelle rese disponibili nel quadro del 10° FES.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE BANANE

Le parti riconoscono l'importanza delle banane per lo sviluppo economico di numerosi paesi del CARIFORUM, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica.

Esse riconoscono analogamente che le esportazioni di banane del CARIFORUM verso l'UE hanno beneficiato in passato di una notevole preferenza tariffaria e che il mantenimento di tale preferenza il più a lungo possibile accrescerebbe i benefici derivanti dal presente accordo.

Gli Stati del CARIFORUM ritengono inoltre che la possibile riduzione della tariffa NPF e l'attuazione degli accordi di libero scambio tra la parte CE e alcuni paesi terzi creerebbero gravi problemi in termini di concorrenza per l'industria delle banane di vari paesi del CARIFORUM.

Nel quadro degli strumenti di finanziamento della Comunità europea le due parti decideranno in merito alla programmazione finanziaria, tenendo conto delle azioni già finanziate e delle risorse ancora disponibili nel quadro della disciplina speciale di assistenza (SFA), per aiutare l'industria delle banane del CARIFORUM ad adeguarsi ulteriormente alle nuove sfide, sostenendo in particolare le attività destinate ad accrescere la produttività e la competitività nei settori in cui la produttività è redditizia, lo sviluppo di alternative, sia all'interno dell'industria delle banane che in altri settori, e le misure volte a far fronte all'impatto sociale derivante dai cambiamenti nel settore e ad attenuare gli effetti delle catastrofi naturali.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUI BENI USATI

Per quanto riguarda i controlli sulle importazioni di veicoli a motore e motocicli con più di cinque anni e i veicoli di peso superiore o pari a cinque tonnellate con più di 15 anni a norma della legge n. 147, del 27 dicembre 2000 della Repubblica dominicana, la parte CE si impegna a non impugnare detta legge indipendentemente dalla sua compatibilità con l'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL RISO

Le parti si impegnano a garantire che la concessione di licenze e le altre disposizioni relative alla gestione del contingente tariffario per il riso di cui al punto 2 dell'allegato II, vengano attentamente riesaminate per garantire che gli Stati del CARIFORUM che esportano il riso traggano il massimo beneficio dal presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA RIDISTRIBUZIONE DELLE QUANTITÀ MANCANTI
NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO SULLO ZUCCHERO

La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari parte del protocollo sullo zucchero si impegnano a ridistribuire entro il 30 settembre 2009 tutte le quantità mancanti di detti Stati tra gli altri Stati del CARIFORUM parte del protocollo sullo zucchero nei limiti consentiti dall'articolo 7 del protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO I
RIGUARDANTE L'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

La parte CE riconosce il diritto degli Stati del CARIFORUM costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque sotto la loro giurisdizione.

Le parti concordano sulla necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche vadano eventualmente apportate alla luce del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro interessi rispettivi, gli Stati del CARIFORUM e la parte CE decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata nei mercati della parte CE dei prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate in zone sotto la giurisdizione nazionale degli Stati del CARIFORUM, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Tale esame verrà effettuato in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO I RIGUARDANTE
IL PRINCIPATO DI ANDORRA E
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Gli Stati del CARIFORUM accettano come prodotti originari nella Comunità europea, ai sensi dell'accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo I si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI DEL CARIFORUM
RELATIVA AL PROTOCOLLO I RIGUARDANTE
I PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DALLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

Gli Stati del CARIFORUM riaffermano l'opinione circa i prodotti della pesca espressa nel corso dei negoziati sulle norme di origine e pertanto confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti degli Stati del CARIFORUM a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.